

CONVENZIONE PER GESTIONE MUSEO ARTE SACRA MOGLIANO

CONVENZIONE

tra

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO E L'ASSOCIAZIONE

APPROVATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N DEL

ART. 1 - FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale di Mogliano e l'Associazione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia e competenza, attivano, con la presente, la gestione, promozione e valorizzazione del Museo di Arte Sacra Mogliano di seguito denominato MASM, secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento.

Il MASM è un istituto culturale ed educativo al servizio della comunità, aperto al pubblico, il cui scopo è la conservazione, la valorizzazione e la fruizione di beni culturali storico-artistici locali.

Nella gestione del MASM si deve dare attuazione ai programmi e ai progetti individuati dal Comune di Mogliano e dalle forme di collaborazione che lo stesso istituisce con soggetti pubblici e privati, come previsto dal Regolamento.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Associazione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'art. 1 e con le modalità di cui all'art. 3 della presente Convenzione, si impegna nella:

- gestione scientifica e culturale del MASM;
- gestione del servizio di apertura al pubblico del MASM, biglietteria, segreteria e sorveglianza della raccolta durante le visite e le attività di valorizzazione;
- segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale delle necessità d'intervento, eventualmente rilevate, in merito all'allestimento e alla conservazione delle opere d'arte esposte nel MASM o conservate nel deposito del museo;
- aggiornamento della catalogazione delle opere d'arte del MASM, a seguito di nuovi acquisizioni, donazioni e depositi;
- gestione e cura di rapporti con istituti culturali, enti, amministrazioni e organi di informazione ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e promozione delle attività del MASM;
- adesione alle iniziative culturali promosse in ambito provinciale, regionale e nazionale per il settore Musei.

L'Amministrazione Comunale fornisce all'Associazione mezzi e materiali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

ART. 3 - DEL DIRETTORE

Il Sindaco, per porre in essere le attività di cui all'art. 2, nomina il Direttore del Museo, di seguito chiamato *Direttore volontario*, che è persona in possesso di riconosciute e documentate competenze specifiche in materia di storia religiosa e arte sacra moglianese, con particolare riguardo alle opere d'arte conservate nel MASM, oltre a conoscenze in materia di marketing, comunicazione e gestione museale.

L'Associazione può proporre, entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un nominativo per la figura del Direttore volontario,

individuato tra i suoi associati e reputato in possesso delle suddette competenze. Il Direttore volontario rimane in carica per tutto il periodo di validità della presente convenzione. Al Direttore volontario è riconosciuto un rimborso per le spese sostenute connesse con l'incarico pari ad euro; per l'attività di compilazione scientifica come l'aggiornamento periodico del catalogo e dell'inventario delle opere d'arte del MASM, la redazione e la cura di progetti culturali e delle attività di valorizzazione, studi e ricerche per le quali sia prevista la pubblicazione su cataloghi specializzati, verrà corrisposto un compenso concordato con la committenza.

Il Direttore si avvale della collaborazione di personale volontario, opportunamente formato, associato alla Associazioneo ad altri enti ed associazioni cittadine, per garantire i servizi di apertura al pubblico, biglietteria, segreteria e sorveglianza della raccolta.

ART. 4 – SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Il MASM è aperto al pubblico nei giorni e negli orari di seguito specificati:

- giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Resta ferma la possibilità di variare quanto sopra specificato in funzione dei report di domanda acquisiti e in relazione alla programmazione culturale promossa dell'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con enti, associazioni, soggetti pubblici e privati.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata quadriennale a partire dalla sua sottoscrizione. La stessa, permanendo invariate le condizioni fondamentali, potrà essere prorogata con semplice scambio di lettera di conferma tra il Sindaco e il Presidente dell'Associazione Tuttavia le parti possono recedere dandone comunicazione entro il 31 ottobre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune di Mogliano si riserva la facoltà di interrompere la Convenzione qualora il servizio non venga espletato secondo quanto indicato all'art. 2 del medesimo documento e da quanto indicato nel Regolamento.

L'Associazionenon potrà usare o concedere in uso a terzi gli immobili e le attrezzature di proprietà comunale per scopi diversi da quelli previsti nella presente Convenzione. In ogni caso l'utilizzo è limitato ai giorni in cui si svolgono le attività rientranti nella presente Convenzione.

ART. 6 - CONTRIBUTI

L'Amministrazione Comunale di Mogliano, a titolo di contributo per le spese sostenute ai fini dell'espletamento dei servizi conferiti, corrisponde all'Associazione la somma annua di € versata in tre rate uguali entro il 30 aprile, e 31 agosto e 31 dicembre di ogni anno.

Ogni quattro mesi l'Associazione fornirà all'Amministrazione Comunale il resoconto del servizio effettuato al fine di procedere alla liquidazione del contributo.